

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 85

Dlgs 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma con il comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante casa di riposo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 1/4/2021. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 1 febbraio 2019 è stato sottoscritto l'accordo di programma con il comune di Paesana per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio ospitante casa di riposo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 4/03/2019 e da ultimo modificato con il DPGR. n. 42 del 1/4/2021, con scadenza al 31/12/2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

con nota del 2/11/2022 – Prot. n. 7484, il Comune di Paesana, ha richiesto la proroga dei termini in relazione all'intervento: "messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana" per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione, specificando che, a seguito dell'espletamento delle procedure di individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati effettuati degli approfondimenti sul comportamento statico dell'immobile oggetto di sopraelevazione;

detti approfondimenti hanno evidenziato una carenza strutturale delle caratteristiche di resistenza agli sforzi dei materiali impiegati nella realizzazione del manufatto (struttura portante in cemento armato realizzata nella seconda metà degli anni 70), pertanto, è stata sospesa la procedura di aggiudicazione dei lavori poiché l'intervento nel suo insieme non è risultato realizzabile se non a seguito di interventi di consolidamento dell'intera struttura determinando un incremento dei tempi di analisi nonché di ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intero intervento che permettano un primo intervento di messa in sicurezza dell'edificio.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

a fronte della richiesta di proroga del Comune di Paesana, anche al fine di permettere sia la conclusione dell'intervento, sia la relativa rendicontazione, risulta necessario prorogare la scadenza dell'Accordo in oggetto dal 31/12/2022 al 31/12/2024;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

in data 1 Dicembre 2022 si è riunito il Collegio di vigilanza in modalità sincrona (art. 14ter del D.LGS 241/1990) per l'approvazione formale da parte del Collegio della suddetta modifica.

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, che ha approvato la modifica non sostanziale all'AdP relativamente alla proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2024 per permettere la conclusione dell' intervento e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 1528 del 18/12/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell' edificio ospitante casa di riposo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 4/03/2019 e da ultimo modificato con il DPGR. n. 42 DE 1/4/2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 1528 del 18/12/2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio